

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 25 settembre 2024

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

SERVIZIO DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA,
LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 settembre 2024, n. 10081.

PR FESR 2021-2027. Obiettivo Specifico 1.3 - Azione 1.3.3: Approvazione degli Avvisi Fondo di riassicurazione e Fondo garanzie dirette 2024 di cui alla D.G.R. n. 754/2024 e pubblicazione su BUR.

PARTE PRIMA

Sezione II**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

SERVIZIO DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE,
AGENDA DIGITALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 settembre 2024, n. **10081**.

PR FESR 2021-2027. Obiettivo Specifico 1.3 - Azione 1.3.3: Approvazione degli Avvisi Fondo di riassicurazione e Fondo garanzie dirette 2024 di cui alla D.G.R. n. 754/2024 e pubblicazione su BUR.

N. 10081. Determinazione dirigenziale del 23 settembre 2024 con la quale si approvano gli avvisi in oggetto e se ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*.

Perugia, lì 23 settembre 2024

Il direttore
MICHELE MICHELINI

Allegati:

| | |
|--|--------|
| — Avviso pubblico Fondo di riassicurazione | Pag. 3 |
| — Avviso pubblico Fondo “Garanzie 2024” | ” 21 |

Avviso pubblico Fondo di riassicurazione

Invito ai Confidi a presentare la propria manifestazione d'interesse per l'accesso al Fondo di Riassicurazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n.754 del 1° agosto 2024, avente una dotazione finanziaria massima pari a € 2.500.000,00, secondo le modalità operative disciplinate dal Regolamento allegato al presente Avviso.

Destinatari degli interventi di riassicurazione sono i Confidi che rilasciano garanzie su rischio di insolvenza di primo grado a favore delle imprese operanti sul territorio regionale, regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese.

I Confidi interessati all'accesso al Fondo di Riassicurazione, se in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento, possono richiedere il convenzionamento con Gepafin S.p.A. tramite l'invio di una manifestazione di interesse, redatta secondo il modulo disponibile sul sito www.gepafin.it.

I Confidi che verranno accreditati all'accesso al Fondo di Riassicurazione potranno presentare, tramite lo sportello online <https://bandi.gepafin.it/>, richiesta di riassicurazione sugli interventi aventi le caratteristiche indicate nella Scheda Tecnica di seguito riportata. Le richieste di riassicurazione potranno essere presentate, previa stipula della convenzione con Gepafin S.p.A., a partire dalle ore 10:00 del 24 ottobre 2024 fino al totale impegno delle risorse disponibili e comunque con una tempistica che consenta l'impegno del Fondo di riassicurazione non oltre il 31 dicembre 2029.

Scheda tecnica – Riassicurazione su garanzia Confidi

Modalità tecniche di intervento

- importo minimo del finanziamento garantito: euro 20.000;
- importo massimo del finanziamento garantito: euro 1.500.000;
- durata minima della linea di credito garantita e della riassicurazione: 12 mesi;
- durata massima della linea di credito garantita e della riassicurazione: 120 mesi;
- garanzia confidi assistita da riassicurazione del Fondo: massimo 50% del finanziamento;
- riassicurazione: fino all'80% della garanzia del Confidi;
- commissioni applicate per la concessione dell'intervento di riassicurazione: nessuna;
- regime di aiuto: intervento concesso in regime di aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 "De Minimis";

Nessun tipo di aiuto potrà essere concesso ai Confidi che rilasciano le garanzie di primo grado e il beneficio degli interventi dovrà essere interamente trasferito alle imprese garantite. Pertanto alle garanzie di primo grado concesse dai Confidi e riassicurate al Fondo di riassicurazione, dovrà essere applicata una riduzione di costo, rispetto alle condizioni praticate in mancanza di riassicurazione, almeno pari all'aiuto concesso alle imprese garantite. L'aiuto sarà calcolato secondo le indicazioni delle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010. (E' LA METODOLOGIA APPLICATA DAL FONDO DI GARANZIA PMI L. 662/96).

Sono ammissibili alla riassicurazione le garanzie rilasciate su:

- a) finanziamenti per programmi d'investimento da realizzare o in corso di realizzazione alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo di riassicurazione presentata dall'impresa beneficiaria;
- b) finanziamenti condizionati ad aumento di capitale sociale di importo almeno equivalente.
- c) finanziamenti per consolidamento di passività bancarie e rinegoziazione di prestiti bancari o leasing esistenti, con incremento della liquidità disponibile per l'impresa;
- d) finanziamenti per fabbisogni di capitale circolante.

Nel caso delle finalità di cui ai punti b), c) e d) la concessione degli interventi è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di un piano di sviluppo aziendale riferibile ad una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Umbria.

Nel caso della finalità di cui al punto b) dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- erogazione del finanziamento previa delibera e relativa sottoscrizione dei soci di un aumento di capitale sociale di importo almeno pari a quello del finanziamento;
- versamenti dei soci antecedenti o concomitanti con le scadenze delle rate previste dal finanziamento; l'importo complessivo dei versamenti dovrà essere almeno pari alla quota capitale delle rate;
- obbligo dell'impresa a non deliberare la distribuzione di utili qualora i versamenti previsti per l'aumento di capitale sociale non siano stati regolarmente effettuati;
- obbligo dell'impresa a non effettuare alcun rimborso di capitale sino alla integrale estinzione del finanziamento.

E' possibile che in sostituzione dell'aumento di capitale sociale vengano utilizzate altre forme di aumento dei mezzi propri, quale il finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale sociale, fermo restando il rispetto dei principi contenuti nelle condizioni sopra indicate.

Nel caso della finalità di cui al punto c) la garanzia verrà concessa a condizione che la Banca finanziatrice conceda all'impresa beneficiaria nuovi affidamenti per un importo complessivo superiore a quello della riassicurazione.

Sono ammissibili alla riassicurazione le garanzie rilasciate dai Confidi a favore delle imprese che, alla data di presentazione della Domanda di concessione della riassicurazione, risultano in possesso dei seguenti requisiti:

1. sono regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese;
2. possiedono un codice ISTAT di attività prevalente non riferibile alle attività comprese nell'elenco di cui all'Appendice 2 "Settori esclusi" del Regolamento allegato al presente Avviso;
3. hanno sede operativa in Umbria;
4. sono operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
5. sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori verificabile attraverso il DURC;
6. non sono oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
7. non presentano le caratteristiche di imprese in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) 2014/651 così come modificato dal Reg. (UE) 2023/1315;
8. non presentano esposizioni classificate come "sofferenze", ai sensi della disciplina bancaria, nelle segnalazioni di Centrale dei Rischi riferite agli ultimi 36 mesi disponibili alla data di presentazione della Domanda di concessione della riassicurazione;
9. non presentano presso l'Istituto Finanziatore e presso il Confidi richiedente la riassicurazione posizioni classificate come inadempienza probabile o scaduto deteriorato;
10. non sono classificabili nella Fascia 5 del modello di rating del Fondo di Garanzia PMI L.662/96;
11. non hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria;
12. non sono controllanti di imprese o controllate da imprese che hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria;
13. non sono controllate da persone fisiche o gruppi di persone fisiche che controllano o che controllavano, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda, imprese:
 - sottoposte a procedura concorsuale liquidatoria
 - oppure
 - che hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria;
14. sono in regola con i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (morosità nei confronti della P.A.);
15. sono in possesso dei requisiti generali di ammissibilità indicati nell'Appendice 1 del Regolamento allegato al presente Avviso.

REGOLAMENTO OPERATIVO DEL FONDO DI RIASSICURAZIONE

DGR UMBRIA N.754 DEL 1° AGOSTO 2024

Art. 1 – Premessa

Il presente Regolamento operativo determina le modalità di accesso agli interventi del Fondo di Riassicurazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 754 del 1° agosto 2024.

Art. 2 – Dotazione finanziaria

La dotazione iniziale del Fondo di Riassicurazione è pari a un massimo di euro 2.500.000,00.

Al Fondo di riassicurazione è attribuito un moltiplicatore pari a 6 (**sei**) e la dotazione del Fondo stesso rappresenta il tetto massimo di copertura delle insolvenze a carico del Fondo. Ciascun Confidi otterrà una copertura massima dell'intera operatività sviluppata in funzione di ciascuna quota di Fondo dallo stesso impegnata.

Art. 3 – Requisiti e convenzionamento dei soggetti richiedenti

Sul BUR della Regione Umbria e sul sito www.gepafin.it verrà pubblicato l'Avviso ai Confidi a presentare la propria manifestazione di interesse per l'accesso al Fondo di riassicurazione. I Confidi interessati possono richiedere il convenzionamento per la presentazione delle richieste di ammissione delle proprie garanzie al Fondo di Riassicurazione.

Il modulo di richiesta di convenzionamento del Confidi, disponibile sul sito www.gepafin.it, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo gepafinamministrazione@legalmai.it corredato da:

- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 o 112 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e nell'apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155 del medesimo Decreto Legislativo;
- b) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
- c) scheda informativa redatta su apposito modulo predisposto da Gepafin, scaricabile dal sito www.gepafin.it e dallo sportello online <https://bandi.gepafin.it/>, e dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Confidi in cui viene indicato:
 1. l'ammontare di garanzie a prima richiesta emesse, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, con la specifica delle garanzie emesse a favore delle imprese ubicate in Umbria;
 2. l'elenco delle banche con convenzioni in essere per il rilascio di garanzie a prima richiesta;

3. di operare sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie.

Gepafin verifica la completezza della documentazione trasmessa.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi a Gepafin entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

In caso di documentazione completa, Gepafin perfeziona il contratto di convenzionamento con il Confidi e rilascia al Soggetto richiedente le credenziali di accesso allo sportello online <https://bandi.gepafin.it/> per la presentazione delle richieste.

L'elenco dei Confidi convenzionati viene pubblicato e tempestivamente aggiornato sul sito www.gepafin.it. I Confidi convenzionati devono inoltre pubblicare all'interno del proprio sito internet la propria adesione al Fondo di riassicurazione e le modalità di accesso allo strumento.

Art. 4 – Imprese garantite dai Confidi

I Confidi possono chiedere la riassicurazione al Fondo per le garanzie concesse a favore di imprese che, alla data di presentazione della Domanda di concessione della riassicurazione, risultano in possesso dei seguenti requisiti:

1. risultano regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese;
2. possiedono un codice ISTAT di attività prevalente non riferibile alle attività comprese nell'elenco di cui all'Appendice 2 “Settori esclusi”;
3. hanno sede operativa in Umbria;
4. sono operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
5. sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori verificabile attraverso il DURC;
6. non sono oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
7. non presentano le caratteristiche di imprese in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) 2014/651 così come modificato dal Reg. (UE) 2023/1315;
8. non presentano esposizioni classificate come “sofferenze”, ai sensi della disciplina bancaria, nelle segnalazioni di Centrale dei Rischi riferite agli ultimi 36 mesi disponibili alla data di presentazione della Domanda di concessione della riassicurazione;

9. non presentano presso l'Istituto Finanziatore e presso il Confidi richiedente la riassicurazione posizioni classificate come inadempienza probabile o scaduto deteriorato;
10. non sono classificabili nella Fascia 5 del modello di rating del Fondo di Garanzia PMI L.662/96;
11. non hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria;
12. non sono controllanti di imprese o controllate da imprese che hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria;
13. non sono controllate da persone fisiche o gruppi di persone fisiche che controllano o che controllavano, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda, imprese
 - sottoposte a procedura concorsuale liquidatoria oppure
 - che hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria.";
14. sono in regola con i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (morosità nei confronti della P.A.);
15. sono in possesso dei requisiti generali di ammissibilità indicati nell'Appendice 1 al presente Regolamento.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 1) a 15) è attestato dalle imprese garantite mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta all'interno della Domanda di concessione della riassicurazione.

Il Confidi verifica puntualmente i requisiti previsti ai punti da 1 a 10 del presente articolo, acquisendo documentazione a comprova delle informazioni dichiarate dalle imprese garantite. Il Confidi certifica a Gepafin, nelle modalità descritte all'articolo 10, la sussistenza dei suddetti requisiti in capo alle imprese garantite, unitamente alla dichiarazione di non avere esposizioni in essere con le imprese garantite classificate come inadempienza probabile o scaduto deteriorato.

Art. 5 – Natura e misura della riassicurazione

La Riassicurazione può essere concessa fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal Confidi, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non sia superiore al 50% dell'importo del finanziamento erogato.

La Riassicurazione potrà essere concessa anche su garanzie concesse dal Confidi su finanziamenti assistiti da altra fideiussione dello stesso Confidi o da interventi di garanzia del Fondo di Garanzia

PMI L. 662/96, purché la percentuale totale di garanzia, concessa dal Confidi e dal Fondo di Garanzia PMI L. 662/96 sullo stesso finanziamento, non sia superiore all'80%.

Le garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati saranno a prima richiesta e normate dalle convenzioni in essere che ciascun Confidi ha con le Banche.

Nessun tipo di aiuto potrà essere concesso ai Confidi che rilasciano le garanzie di primo grado e il beneficio degli interventi dovrà essere interamente trasferito alle imprese garantite.

Pertanto alle garanzie di primo grado concesse dai Confidi e riassicurate al Fondo di riassicurazione, dovrà essere applicata una riduzione di costo, rispetto alle condizioni praticate in mancanza di riassicurazione. L'aiuto sarà calcolato secondo le indicazioni delle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010. Ai fini della verifica della riduzione di costo si terrà conto anche di quanto indicato nei fogli informativi tempo per tempo pubblicati dai Confidi.

Art. 6 – Finanziamenti ammissibili

Caratteristiche dei finanziamenti garantiti dai Confidi:

- importo minimo: euro 20.000;
- importo massimo: euro 1.500.000;
- durata minima del finanziamento garantito: mesi 12;
- durata massima del finanziamento garantito: mesi 120;

Sono ammissibili sia le linee di credito che prevedono il rimborso in un'unica soluzione sia quelle con un piano di rimborso (rateale).

I finanziamenti devono avere una scadenza stabilita e certa desumibile dalla delibera bancaria di concessione e/o dall'atto di stipula/perfezionamento. Pertanto sono escluse le operazioni cosiddette a "revoca" che non abbiano una scadenza stabilita e certa.

Sono ammissibili alla riassicurazione le garanzie rilasciate su:

- a) finanziamenti per programmi d'investimento da realizzare o in corso di realizzazione alla data di presentazione della Domanda di accesso al fondo di riassicurazione presentata dall'impresa beneficiaria;
- b) finanziamenti condizionati ad aumento di capitale sociale di importo almeno equivalente.

- c) finanziamenti per consolidamento di passività bancarie e rinegoziazione di prestiti bancari o leasing esistenti, con incremento della liquidità disponibile per l'impresa;
- d) finanziamenti per fabbisogni di capitale circolante.

Nel caso delle finalità di cui ai punti b), c) e d) la concessione degli interventi è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di un piano di sviluppo aziendale riferibile ad una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Umbria.

Nel caso della finalità di cui al punto b) dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- erogazione del finanziamento previa delibera e relativa sottoscrizione dei soci di un aumento di capitale sociale di importo almeno pari a quello del finanziamento;
- versamenti dei soci antecedenti o concomitanti con le scadenze delle rate previste dal finanziamento; l'importo complessivo dei versamenti dovrà essere almeno pari alla quota capitale delle rate;
- obbligo dell'impresa a non deliberare la distribuzione di utili qualora i versamenti previsti per l'aumento di capitale sociale non siano stati regolarmente effettuati;
- obbligo dell'impresa a non effettuare alcun rimborso di capitale sino alla integrale estinzione del finanziamento.

E' possibile che in sostituzione dell'aumento di capitale sociale vengano utilizzate altre forme di aumento dei mezzi propri, quale il finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale sociale, fermo restando il rispetto dei principi contenuti nelle condizioni sopra indicate.

Nel caso della finalità di cui al punto c) la garanzia verrà concessa a condizione che la Banca finanziatrice conceda all'impresa beneficiaria nuovi affidamenti per un importo complessivo superiore a quello della riassicurazione. I nuovi affidamenti dovranno essere effettivamente messi a disposizione dell'impresa beneficiaria e avere una durata complessiva non inferiore a 36 mesi, salvo rilevanti modifiche negative del merito creditizio dell'impresa.

Art. 7 – Richiesta di ammissione alla riassicurazione presentata dal Confidi

Il Confidi al fine di richiedere la riassicurazione, accede allo sportello online <https://bandi.gepafin.it/>, inserendo le credenziali ottenute mediante la procedura descritta all'articolo 3.

La richiesta di riassicurazione, resa nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, viene generata in automatico dal sistema mediante la compilazione delle maschere e l'inserimento dei dati relativi agli interventi di riassicurazione oggetto della richiesta.

La richiesta di riassicurazione generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del Confidi. La firma digitale dovrà essere apposta *off line* utilizzando dispositivi conformi alle Regole

tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione:<http://www.digitpa.gov.it/firme-eIettroniche-certificatori>).

Il termine per la presentazione delle richieste di riassicurazione è fissato entro il 10 di ogni mese con riferimento ai finanziamenti erogati dalle banche e garantiti nel trimestre precedente al mese di presentazione.

Le richieste di riassicurazione possono essere presentate dai Confidi, previa stipula della convenzione con Gepafin, a partire dalle ore 10:00 del 24 ottobre 2024 fino al totale impegno delle risorse disponibili per la concessione delle riassicurazioni e comunque con una tempistica che consenta l'impegno del Fondo di riassicurazione non oltre il 31 dicembre 2029.

Potranno essere oggetto di richiesta di riassicurazione le garanzie:

- che non abbiano caratteristiche specifiche tali da limitare l'ammissibilità agli interventi del Fondo di Riassicurazione;
- deliberate dal Confidi a partire dal 1° agosto 2024.

Successivamente alla sottoscrizione e invio della richiesta di riassicurazione e degli allegati obbligatori, tramite sportello online <https://bandi.gepafin.it/>, il Confidi riceverà sia una notifica all'interno dell'area riservata dello sportello online sia una notifica al proprio indirizzo PEC. La notifica conterrà la conferma della protocollazione, il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della richiesta.

Art. 8 – Istruttoria delle richieste e concessione della riassicurazione

L'esame istruttorio di ammissibilità della riassicurazione prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione. Le richieste sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della richiesta di riassicurazione secondo i termini e le modalità stabiliti nell'articolo 7 del presente Regolamento, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della richiesta;
- la completezza della richiesta;
- il rispetto delle condizioni previste;
- nel caso delle finalità di cui ai punti b), c) e d) del precedente Articolo 6, la valutazione delle ricadute del piano di sviluppo aziendale, presentato dall'impresa beneficiaria, sulla sede operativa ubicata nel territorio della Regione Umbria indicata nel modello di domanda.

Gepafin può richiedere ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. A pena di improcedibilità, la documentazione richiesta deve essere inviata dal Confidi, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta inviata da Gepafin.

Gepafin, subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo, entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta ovvero dalla data di completamento della stessa, ne delibera l'accoglimento o il rigetto.

Art 9 – Comunicazione degli esiti istruttori

L'esito dell'istruttoria di ammissibilità verrà comunicato da Gepafin al Confidi tramite notifica via PEC.

Art. 10 – Cause di improcedibilità e di inefficacia della riassicurazione

Sono improcedibili e respinte d'ufficio da Gepafin le richieste di riassicurazione:

- non presentate mediante lo sportello online <https://bandi.gepafin.it/>;
- non sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante del Confidi;
- mancanti della Domanda di concessione della riassicurazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
- presentate per garanzie concesse su finanziamenti che non rispettano quanto previsto dal presente Regolamento;
- presentate per garanzie concesse a imprese:
 - o non aventi i requisiti indicati all'articolo 6 del presente Regolamento;
 - o per i quali sia pervenuta a Gepafin comunicazione di avvio delle procedure di recupero o richiesta di attivazione della riassicurazione, anche da parte di altro Confidi;
- per le quali le integrazioni documentali ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti non pervengano a Gepafin entro i termini previsti nel presente Regolamento.

La riassicurazione è da intendersi inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, qualitativamente/quantitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo di Riassicurazione, presentate dal Confidi o al Confidi dall'impresa garantita.

Ai sensi della Legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo all'inefficacia della riassicurazione, il Gestore comunica, mediante PEC, ai Confidi l'avvio del relativo procedimento e assegna un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine i Confidi possono, mediante PEC, presentare a Gepafin scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Gepafin esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive.

Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, Gepafin delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della riassicurazione ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso.

Art. 11 – Variazioni successive la concessione della riassicurazione

I Confidi devono comunicare, mediante PEC, a Gepafin eventuali variazioni della titolarità, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle imprese garantite di cui siano venuti a conoscenza. I Confidi, devono altresì comunicare eventuali variazioni intervenute sull'operazione garantita e riassicurata (a titolo esemplificativo estinzioni anticipate, rinuncia, ecc).

La mancata comunicazione delle suddette variazioni da parte del Confidi a Gepafin può comportare l'inefficacia della riassicurazione.

In presenza di variazioni dell'impresa garantita, intervenute in dipendenza di operazioni straordinarie - quali cessioni, fusioni, incorporazioni, ecc. - che comportino l'accollo del finanziamento garantito, il Confidi, ai fini del mantenimento della riassicurazione precedentemente acquisita, dovrà presentare a Gepafin specifica richiesta di conferma della riassicurazione, firmata dal proprio Legale Rappresentante, corredata da:

- a) copia dell'atto di cessione, trasformazione, incorporazione registrato;
- b) dichiarazione della Banca relativa all'intervenuto accollo del finanziamento da parte della "nuova impresa";
- c) copia della delibera del Confidi di concessione della garanzia in capo all'impresa accollante.

La richiesta dovrà altresì attestare che l'impresa accollante abbia i requisiti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Art. 12 – Controlli e ispezioni

I Confidi si obbligano a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli e accertamenti, anche presso le sedi dei medesimi, da parte di Gepafin, degli organismi regionali, dei servizi della Commissione U.E o della Corte dei Conti Europea, ai quali la normativa applicabile riconosce tale competenza.

Gepafin effettuerà controlli sul contenuto delle dichiarazioni rese in autocertificazione su un campione di operazioni ammesse all'intervento del Fondo. Il campionamento casuale è svolto in

maniera da assicurare che sia sottoposta a verifica una percentuale almeno del 5% delle operazioni ammesse a valere sul Fondo di riassicurazione.

Nello specifico la verifica avviene mediante il controllo della veridicità delle autocertificazioni, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai sensi del DPR 445/2000.

Gepafin informa il Confidi del campione sottoposto a controllo richiedendo l'elenco della documentazione, dettagliata nel presente articolo.

La documentazione deve essere inviata dal Confidi a Gepafin, all'indirizzo PEC bandi.gepafin@legalmail.it, entro 2 mesi, dalla data di ricezione della comunicazione di inizio attività ispettiva, pena l'inefficacia della riassicurazione.

Il Confidi deve produrre la documentazione di seguito dettagliata comprovante la rispondenza sostanziale rispetto ai dati dichiarati nel modulo di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, fatta salva la facoltà di produrre documentazione equipollente e la facoltà di Gepafin di richiedere documentazione aggiuntiva laddove ritenuta necessaria al fine del completamento delle attività di controllo:

- a) documentazione (visura cerved; centrale dei rischi, ecc...), attestante che l'impresa garantita, alla data di Domanda di concessione della riassicurazione, era in possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 10 dell'articolo 4;
- b) copia della delibera di concessione della garanzia del Confidi;
- c) copia del contratto e dell'eventuale piano di ammortamento del finanziamento garantito dal Confidi.

Art. 13 – Modalità e termini per l'attivazione della riassicurazione

In caso di inadempimento dell'impresa garantita, il Confidi, pena l'inefficacia della riassicurazione, deve richiedere l'intervento del Fondo di Riassicurazione entro 30 giorni dal pagamento della somma dovuta alla Banca e non oltre il termine di 12 mesi dalla data di scadenza della riassicurazione rilasciata dal Fondo.

La richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione è formalizzata con l'invio a Gepafin, all'indirizzo PEC bandi.gepafin@legalmail.it, del modulo appositamente dedicato, pubblicato sul sito www.gepafin.it, sottoscritto con firma digitale del Legale Rappresentante del Confidi, recante:

- indicazione degli estremi di identificazione del finanziamento ammesso alla riassicurazione (numero di identificazione della posizione comunicato da Gepafin; data di concessione della riassicurazione; nominativo dell'impresa garantita);

- descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali esperite dal Confidi per il recupero del credito, ovvero da esperire, pena decadenza, entro sei mesi dal pagamento della somma dovuta dal Confidi dalla Banca;
- indicazione della somma escussa dalla Banca e dell'ammontare dell'intervento del Fondo di Riassicurazione;
- indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo;

e con l'invio in allegato di:

- a) documentazione (visura cerved; centrale dei rischi, ecc...), attestante che l'impresa garantita, alla data di Domanda di concessione della riassicurazione, era in possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 10 dell'articolo 4;
- b) copia della delibera di concessione dalla garanzia del Confidi;
- c) copia del contratto e dell'eventuale piano di ammortamento del finanziamento garantito dal Confidi.
- d) copia della comunicazione della Banca di revoca del finanziamento garantito;
- e) copia della contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal Confidi alla Banca;
- f) documentazione comprovante l'avvio delle azioni giudiziali/stragiudiziali per il recupero del credito, ovvero, in caso di intervenuta definizione stragiudiziale della pendenza, copia di comunicazione della Banca in ordine ai termini transattivi proposti, riferiti all'intera esposizione debitoria derivata dal finanziamento garantito, e copia della relativa comunicazione di assenso alla transazione del Confidi;
- g) in caso di operazioni di accollo e, qualora non fossero già stati inviati, i relativi documenti di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

Gepafin può richiedere al Confidi chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni, tramite invio di apposita PEC. La documentazione deve essere inviata da parte del Confidi a Gepafin, all'indirizzo PEC bandi.gepafin@legalmail.it, entro 20 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, pena l'inefficacia della riassicurazione.

Gepafin comunica al Confidi l'esito della richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione entro 30 giorni dalla data di ricezione ovvero di perfezionamento della stessa. In presenza di esito positivo della richiesta, l'intervento del Fondo di Riassicurazione è autorizzato e contestualmente liquidato sul conto corrente indicato dal Confidi.

È fatto obbligo per i Confidi, direttamente ovvero tramite le Banche, di esperire, anche per conto e nell'interesse del Fondo, le azioni giudiziali ovvero stragiudiziali per il recupero del credito.

Qualora il Confidi, dopo l'escussione da parte della banca, definisca il suo credito, anche a saldo e stralcio, nei confronti dell'impresa garantita, potrà richiedere l'escussione del Fondo di riassicurazione per la sola quota parte di perdita effettivamente subita.

I Confidi entro il 31 marzo di ogni anno, relazionano, anche tramite le banche, a Gepafin in ordine all'andamento delle azioni giudiziali intraprese fino dalla chiusura delle relative procedure, i cui esiti devono essere tempestivamente comunicati e documentati a Gepafin.

Le somme che i Confidi dovessero recuperare a chiusura delle azioni giudiziali/stragiudiziali, ovvero tramite transazione, dedotte le spese giudiziali sostenute, con esclusione delle parcelle/onorari legali, sono ripartite quota parte (in proporzione alle perdite rispettivamente subite), con il Fondo di riassicurazione. Resta inteso che accordi transattivi definiti dal Confidi dovranno rispettare il principio della tutela delle risorse pubbliche impiegate per l'intervento di riassicurazione.

APPENDICI

Appendice n. 1 – Requisiti Generali di Ammissibilità

1. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non avere in corso procedure di scioglimento e liquidazione volontaria, di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione giudiziale e di ogni altra procedura concorsuale liquidatoria prevista dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza ex D. Lgs. 14/2019 e s.m.i., nonché da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per l'apertura di tali procedure a proprio carico;
2. non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
3. non essere soggetto e non avere amministratori soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4. non aver riportato e non avere amministratori che abbiano riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452 terdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Tale requisito sarà oggetto di apposita comunicazione all'autorità preposta e potrà essere attestato ai sensi dell'articolo 89 del medesimo decreto mediante dichiarazione autocertificata ai sensi del DPR 445/2000. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'esclusione si applica nel caso in cui la sentenza o il decreto riguardi una persona fisica che sia cessata da una delle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, o riguardino una persona fisica che abbia una delle suddette cariche nella persona giuridica che è socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno soci.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

5. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
6. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007];
7. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
8. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
9. non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
10. non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
11. non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
12. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune, avendo restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf");
13. non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Umbria o di Gepafin, nel triennio successivo dalla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Soggetto beneficiario (clausola anti-pantouflage).

Appendice n. 2 –Settori esclusi

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) ad imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, se un'impresa operante in uno dei settori di cui alle sopra citate lettere a), b), c) o d) opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 o svolge anche attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023, tale Regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto Regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1379/2013;
- b) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- c) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- d) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
- e) «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n.1379/2013;

- f) «produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: l’intera serie di operazioni connesse alla pesca, all’allevamento o alla coltivazione di organismi acquatici, nonché le attività svolte in azienda o a bordo, necessarie per preparare un animale o una pianta alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o trasformatori;
- g) «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: l’intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell’acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione.

Sono altresì escluse le imprese che svolgono attività prevalente nei seguenti settori:

1. fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
2. settore carboniero;
3. produzione e commercio di bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
4. fabbricazione e commercio di armi e munizioni; questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell’Unione europea;
5. case da gioco e imprese equivalenti;
6. settore informatico: ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da 1. a 5., b) il gioco d’azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici;
7. settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati (“OGM”).